

## **STATUTO Tennis Club Moesa Grono**

### I COSTITUZIONE

Art. 1 Sotto la denominazione Tennis Club Moesa è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale a norma degli art. 60 e ss del CCS e del presente statuto, con sede a GRONO/GR.  
Essa avrà durata illimitata.

Art. 2 Il Tennis Club Moesa ha per scopo l'esercizio ed il promovimento dello sport del tennis, nonché creare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i soci.

Art. 3 Il Tennis Club Moesa è socio della federazione svizzera Swiss Tennis. Gli statuti, i regolamenti di Swiss Tennis, dei suoi organi e delle commissioni competenti sono vincolanti per il Tennis Club Moesa, per i suoi soci, giocatori e membri.

Il Tennis Club Moesa è membro dell'Associazione regionale Tennis Ticino. Gli statuti e le regole dell'Associazione regionale sono vincolanti per i soci del Tennis Club Moesa, senza necessità di ulteriori disposizioni. I soci riconoscono e rispettano gli statuti e le regole dell'Associazione regionale Tennis Ticino.

In quanto membro di Swiss Tennis, il Tennis Club Moesa e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

### II COMPOSIZIONE

Art. 4 Il Club si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) soci attivi
- b) soci juniori
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori

Art. 5 Soci attivi sono persone di ambo i sessi che hanno compiuto gli anni 19 entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 6 Juniori sono giovani che non hanno ancora compiuto anni 19 il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 7 Soci onorari possono essere proclamate persone che si sono rese meritevoli di particolari benemeranze verso il Club o verso lo sport del tennis.

Art. 8 Sono soci sostenitori persone fisiche e giuridiche che danno un appoggio finanziario regolare al Club.

#### A) Ammissioni

Art. 9 Il candidato inoltrerà una richiesta di ammissione scritta al Comitato del Club, il quale deciderà sulla sua ammissione.

I nuovi soci sottostanno agli statuti e ai regolamenti del Club.

#### B) Diritti e obblighi

##### Art. 10

I soci sono obbligati a tutelare gli interessi del Club e a rispettare lo Statuto, i regolamenti, le decisioni e le istruzioni degli organi. I soci del Club praticano lo sport del tennis in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

##### Art 11

Soci attivi, juniori e onorari hanno il diritto di usufruire degli impianti del Club.

#### Art. 12

I soci attivi hanno diritto di voto all'Assemblea Generale del Tennis Club Moesa.

I soci onorari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci attivi ma sono esenti dal pagamento delle tasse sociali.

Art. 13 I soci sostenitori sono i benvenuti al Club. Non hanno tuttavia diritto di giocare né di votare.

Art. 14 I soci attivi e juniori sono obbligati a versare al Club le tasse sociali fissate dall'Assemblea Generale.

#### C) Dimissioni e esclusioni

Art. 15 Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato entro il 30 novembre e avranno effetto a partire dal primo gennaio successivo. Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il socio del pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Restano riservati i casi di forza maggiore.

Art. 16 I soci che non adempissero ai propri doveri verso il Club, che nuocessero agli interessi dello stesso o comunque si rendessero indegni di appartenervi, possono essere espulsi dal Club su decisione del Comitato.

L'espulsione deve essere notificata ai soci mediante lettera raccomandata.

Il membro escluso può appellarsi all'Assemblea Generale successiva.

L'appello non ha effetto sospensivo. L'Assemblea Generale decide definitivamente e a maggioranza relativa.

### III ORGANIZZAZIONE

Art. 17 Gli organi del Club sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Comitato
- c) Commissione Tecnica e altri gruppi di lavoro
- d) Organo di Revisione

#### A) L'Assemblea Generale

Art. 18 L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo entro la fine di marzo di ogni anno. La convocazione, con l'indicazione delle trattande, avviene per tutti i soci mediante avviso personale e almeno 14 giorni prima dell'Assemblea stessa. Le convocazioni via e-mail sono valide.

Art. 19 L'Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Comitato, o su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci del Club aventi il diritto di voto. Per l'avviso valgono i disposti dell'art. 18.

Art. 20 Le competenze dell'Assemblea Generale sono:

- a) la nomina della presidenza del giorno
- b) l'accettazione del verbale dell'ultima assemblea;
- c) l'approvazione del rapporto del presidente;
- d) l'accettazione dei conti annuali, previa relazione dell'Organo di Revisione;
- e) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato, dell'Organo di Revisione;
- f) la fissazione delle tasse sociali, su proposta del Comitato;
- g) la proclamazione di soci onorari;
- h) l'approvazione del programma di lavoro e del preventivo per l'anno susseguente;
- i) le decisioni su proposte del Comitato o dei soci;
- j) la decisione su appelli di soci esclusi, come all'art. 16;
- k) la revisione degli statuti;
- l) lo scioglimento del Club.

L'Assemblea Generale può decidere soltanto su questioni portate all'ordine del giorno. Deve essere redatto un verbale sulle decisioni prese.

Art. 21 Proposte dei soci per l'Assemblea Generale sono da inoltrare per iscritto, al Comitato 10 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 22 Hanno diritto di voto all'Assemblea Generale i soci attivi e i soci onorari.

Art. 23 L'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero di membri presenti.

Art. 24 L'Assemblea Generale decide a maggioranza relativa dei votanti e per alzata di mano, a meno che i 2/3 degli aventi diritto di voto chiedono la votazione segreta.  
Restano riservati gli art. 32 e 33.

## B) Il Comitato

Art. 25 Il Comitato, composto unicamente da soci attivi, è l'organo esecutivo del Club e rappresenta quest'ultimo verso l'esterno.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere, Responsabile della Commissione Tecnica e nomina la Commissione Tecnica.

Art. 26 Il Comitato si compone da 5 a 9 membri, cioè:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Cassiere
- Responsabile della Commissione Tecnica
- fino a 4 altri membri

Il Comitato può validamente deliberare se sono presenti 4 membri, fra i quali tuttavia il Presidente o il Vice-Presidente.

Esso decide a maggioranza relativa. A parità di voti decide il Presidente o, in sua assenza il Vice-Presidente. Nel Comitato del Club è fortemente raccomandata una quota di genere di almeno il 40%.

I membri di Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nel Club o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

Se esiste la possibilità di un conflitto di interesse per un membro del Comitato riguardo a una decisione, questa persona informa il Presidente e si astiene dalla discussione e dalla decisione. Inoltre, evita qualsiasi scambio con altri membri riguardo alla decisione. L'astensione per conflitto di interesse deve essere registrata nel verbale.

Se il conflitto di interesse riguarda il Presidente, questa persona informa il Vice-Presidente.

Se il membro interessato contesta l'accusa di conflitto di interesse, il Comitato decide, escludendo il membro interessato.

Art. 27 I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni e possono essere rieletti. Il mandato inizia con l'Assemblea Generale ordinaria. Il periodo di carica ha una durata complessiva massima di 12 anni, rispettivamente 16 anni se è previsto almeno un mandato come Presidente.

Il mandato termina in ogni caso alla fine dell'anno in cui il membro di Comitato compie 70 anni.

Art. 28 Il Comitato emette i necessari regolamenti.

Art. 29 Il Tennis Club Moesa è vincolato dalla firma a due del Presidente o Vice-Presidente con quella di un altro membro del Comitato.

Il Cassiere ha firma individuale sul conto d'esercizio.

## C) Commissione Tecnica

Art. 30 La Commissione Tecnica è composta da 3 a 5 membri. Il Responsabile della Commissione Tecnica è membro del Comitato mentre gli altri componenti possono essere scelti anche fuori del Comitato. E' incaricata di provvedere a tutto quanto ha stretta relazione con lo sport attivo. Organizza le gare e i tornei.

La Commissione Tecnica fa rispettare il regolamento di gioco, la Carta etica, lo statuto in materia di etica e lo statuto sul doping di Swiss Olympic.

Le presunte violazioni dello statuto in materia di etica e dello statuto sul doping saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica.

#### D) Organo di Revisione

Art. 31 1 L'Assemblea Generale elegge due revisori dei conti, non membri di Comitato, con un mandato di due anni. È ammessa la rielezione. L'Assemblea Generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato. L'Organo di Revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento. L'Organo di Revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea Generale.

#### IV REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DEL CLUB

Art. 32 Gli statuti possono essere modificati dall'Assemblea Generale. E' necessario però il quorum dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 33 Lo scioglimento o la fusione del Club possono essere proposti dal Comitato o dai 2/3 dei membri con diritto di voto.

L'Assemblea Generale decide su simili proposte con il quorum dei 3/4 dei membri presenti con diritto di voto.

#### V FINANZE

Art. 34 Le entrate del Club sono:

- a) le tasse sociali annuali e di ammissione
- b) i contributi dei soci sostenitori
- c) i contributi volontari
- d) i proventi da manifestazioni del Club e altre entrate varie
- e) sovvenzioni.

Art. 35 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto al promovimento dello sport del tennis o a fini di beneficenza.

Art. 36 Il Club risponde di fronte ai terzi unicamente con il patrimonio sociale.

E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci per gli eventuali passivi del Club.

Art. 37 L'anno amministrativo corrisponde all'anno civile.

#### VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Per quanto non previsto dal presente statuto faranno stato i disposti del CCS e del CO.

Art. 39 Il presente statuto, che sostituisce quello del 21 gennaio 1983 è stato approvato dall'Assemblea Generale del 18 marzo 2026 ed entra immediatamente in vigore.

Per il Tennis Club Moesa:

Roveredo, 18 marzo 2026

Il Presidente: Forni Geo

Il Segretario: Bertossa Michele

